



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

### Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 296/2020

**autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per produzione e commercializzazione di mangimi, ubicato in Comune di Terni, Via Mercurio n. 13/15, della ditta 4 Fish s.r.l., con sede legale in Comune di Castelraimondo (MC), Via Piani di Lanciano n. 9.**

### PREMESSE

#### Visto

che con nota prot. n. 63622 del 06/04/2020, la Regione Umbria ha comunicato l'avvio del procedimento per la revisione dell'A.U.A., della ditta 4 Fish Srl, con sede legale in Castelraimondo (MC), Via Piani di Lanciano n. 9, riguardante le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per la produzione e commercializzazione di mangimi, ubicato in Comune di Terni, Via Mercurio n. 13/15;

#### Considerato:

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- gli ulteriori elementi trasmessi dal gestore ed acquisiti dalla Regione Umbria con prot.lli n. 139393 del 17/08/2020, n. 149816 del 03/09/2020 e n. 164343 del 24/09/2020;
- il sopralluogo effettuato presso lo stabilimento, in data 16/09/2020, al quale hanno partecipato la Regione Umbria, l'Arpa Umbria e il Comune di Terni;

#### Vista:

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche contenuta nell'A.U.A. n. 129254 del 11/11/2019, rilasciata dal SUAPE del Comune di Terni;

#### Ritenuto:

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

## DESCRIZIONE ATTIVITA':

- il ciclo produttivo svolto nello stabilimento consta schematicamente delle seguenti fasi sequenziali:
  - 1) approvvigionamento di materie prime vegetali (frumento, farina di soia etc.), farine di pesce, farine di carne e oli da trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui al REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009, oli vegetali, additivi (siero di latte in polvere, vitamine etc.) e relativo stoccaggio in silo/cisterna;
  - 2) produzione di semilavorato "nucleo" mediante le operazioni di:
    - 2.1) dosaggio di materie prime vegetali e farine di pesce;
    - 2.2) omogeneizzazione mediante n. 2 premiscelatori verticali a coclea;
    - 2.3) setacciatura con vaglio rotante e reintroduzione del sottovaglio in impianto di miscelazione di cui al successivo punto 2.5);
    - 2.4) macinazione con mulino a martelli;
    - 2.5) miscelazione;
    - 2.6) stoccaggio intermedio in silo;
  - 3) produzione di mangime mediante le operazioni di:
    - 3.1) dosaggio di "nucleo", farine di carne, additivi e scarti da operazioni di essiccazione e setacciatura di cui ai successivi punti 3.6) e 3.7);
    - 3.2) macinazione in mulino a martelli;
    - 3.3) omogeneizzazione mediante miscelatore a coclea;
    - 3.4) condizionamento mediante iniezione di vapore acqueo e aggiunta di additivi allo stato liquido e scarti da operazione di estrusione di cui al successivo punto 3.5);
    - 3.5) estrusione a temperatura di 120°C e trafilatura;
    - 3.6) essiccazione con aria calda;
    - 3.7) setacciatura;
    - 3.8) aggiunta di olio e additivi liquidi a mezzo di ugelli iniettori in impianto di "grassatura";
    - 3.9) raffreddamento;
    - 3.10) stoccaggio in silo del prodotto finito;
  - 4) confezionamento in sacchi, ovvero carico alla rinfusa sul mezzo del cliente finale;
- il Gestore dichiara che:
  - le emissioni atmosferiche connesse all'esercizio dell'impianto di miscelazione di cui al precedente punto 2.5) sono convogliate, previa depolverazione a mezzo di filtro a maniche, nel punto di emissione E5 attraverso il polmone di stoccaggio del mulino a martelli di cui al precedente punto 2.4);
  - il vaglio rotante di cui al precedente punto 2.3) è tenuto in depressione dall'impianto di aspirazione connesso al punto di emissione E5 in modo da impedire la dispersione nell'ambiente di emissioni polverulente;

- la corrente d'aria utilizzata per raffreddamento del mangime essiccato è ricircolata, previo riscaldamento, all'impianto di essiccazione;
- il processo di grassatura di cui al precedente punto 3.8) è effettuato sotto vuoto;
- la bilancia di pesatura del mulino di cui al precedente punto 3.2) è posta in depressione dall'impianto di aspirazione connesso al punto di emissione E2;
- nel processo di condizionamento e grassatura il mangime è additivato con sostanze agglomeranti che conferiscono al prodotto assenza di polverosità;
- i mulini di macinazioni sono posti in depressione attraverso il rispettivo polmone di stoccaggio ubicato immediatamente a valle;
- durante il carico manuale degli additivi in polvere (micro-ingredienti), forniti in sacchi, i rispettivi sili di stoccaggio sono posti in depressione da ventilatore con mandata convogliata, previa depolverazione a mezzo di ciclone, nella bilancia di pesatura del mulino di cui al precedente punto 3.2;
- l'aria polverosa spazzata dall'interno del miscelatore di cui al precedente punto 3.3 e del rispettivo serbatoio di scarico, per effetto delle operazioni di riempimento, viene reintrodotta nelle apparecchiature immediatamente a monte tramite specifico sistema di compensazione della sovrappressione;
- a causa delle caratteristiche di discontinuità del processo produttivo, risulta non rilevante l'effetto dell'impianto di aspirazione connesso al punto di emissione E5 su vaglio rotante di cui al precedente punto 2.3);
- si ritiene che a valle degli interventi di cui al successivo punto e.1, le operazioni di setacciatura di cui al precedente punto 2.3) non costituiscano una sorgente rilevante di emissioni polverulente;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse ad esercizio di impianti per operazioni di essiccazione e raffreddamento del mangime estruso di cui ai precedenti punti 3.6), 3.9) ed a trasporto pneumatico del mangime estruso dall'uscita della trafilatura all'essiccatore;
- nel punto di emissione E5 sono convogliate le emissioni polverulente connesse ad esercizio di mulino a martelli e impianto di miscelazione di cui, rispettivamente, ai precedenti punti 2.4), 2.5);
- nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni polverulente connesse a scarico delle materie prime vegetali e farine di pesce in tramogge di ricevimento;
- nel punto di emissione E4 sono convogliate le emissioni polverulente connesse a carico pneumatico delle materie prime integratori nei rispettivi sili di stoccaggio;
- nel punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni polverulente connesse ad esercizio di mulino a martelli di cui al precedente punto 3.2), relativa bilancia di pesatura ed, inoltre, a carico manuale degli additivi in polvere (micro-ingredienti) nei rispettivi sili di stoccaggio;
- il punto di emissione E6 è connesso a n. 3 impianti di combustione alimentati a metano con potenza termica nominale unitaria dichiarata pari a 153 kW;
- nei punti di emissione E7 e E8 sono convogliate le emissioni polverulente connesse a carico pneumatico delle materie prime farine di carne e di pesce nei rispettivi sili di stoccaggio;
- il punto di emissione E9 è connesso ad impianto di combustione alimentato a metano con potenza termica nominale dichiarata pari a 1,55 MW;

- il Gestore non ha provveduto al convogliamento in atmosfera delle emissioni inquinanti connesse al processo di grassatura di mangime di cui in premessa, reimmesse nell'ambiente di lavoro previo trattamento con filtro a coalescenza;
- lo studio di impatto olfattivo trasmesso dal Gestore, acquisto al protocollo regionale n. 0006217 del 15/01/2020, basato sulle linee guida di cui alla D.G.R. 9/3018 del 15/02/2012 della Regione Lombardia ed effettuato in forza di prescrizione f.2 di autorizzazione per le emissioni atmosferiche rilasciata con succitata A.U.A. n. 129254 del 11/11/2019, evidenzia valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale pari, rispettivamente, a:
  - 10,90 ouE/m<sup>3</sup> per un ricettore distante 53 metri dalla sorgente di odore,
  - 2,13 ouE/m<sup>3</sup> per un ricettore distante 218 metri dalla sorgente di odore,
  - 2,10 ouE/m<sup>3</sup> per un ricettore distante 384 metri dalla sorgente di odore,
- lo studio di cui al precedente paragrafo prende in considerazione esclusivamente la sorgente di odore connessa al punto di emissione E1;
- ai fini del contenimento dei disturbi olfattivi, gli effluenti gassosi derivanti da estrusione, essiccazione e raffreddamento del mangime connessi a punto di emissione E1, prima dello scarico in atmosfera, sono trattati in sequenza con:
  - sistema di abbattimento delle sostanze odorigene basato su tecnologia del "plasma non termico", fornito dalla soc. Schenck Process, Darmstadt, Germania;
  - impianto di nebulizzazione di prodotto deodorizzante DEO 3 prodotto dalla soc. ZEP ITALIA s.r.l.;
- la tecnologia del "plasma non termico" si basa sulla ionizzazione per effetto corona dell'effluente gassoso e sulla conseguente ossidazione dei composti odorigeni ad opera di composti quali ozono, radicali ossidrilici e perossidi alla base dei processi di foto-ossidazione atmosferici;
- con nota acquisita al protocollo regionale n. 0233381 del 13/12/2019, il Gestore ha comunicato che il valore medio dell'efficienza di abbattimento delle emissioni odorigene relativa al succitato impianto al plasma non termico, misurata con riferimento ai criteri dell'olfattometria dinamica di cui alla Norma EN 13725, è pari a 70,4%;
- dal Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries, l'efficienza di abbattimento del trattamento con plasma non termico è tipicamente pari al 75÷95%;
- come da nota dell'Area Dipartimentale Umbria Sud-Sicurezza, prot. n. 2575 del 25/03/2020, l'impianto di abbattimento connesso al punto di emissione E1 *"viene avviato circa 30 minuti prima dell'inizio della produzione per garantirne la piena efficienza"*;

## **PRESCRIZIONI**

**a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**

**b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Conferenza di Servizi;**

**c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, dei controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**

**d) prescrizioni di carattere generale:**

- d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD - Sicurezza, Distretto di Terni, al Sindaco del Comune di Terni;
- d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
- d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD - Sicurezza, Distretto di Terni;
- d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD - Sicurezza, Distretto di Terni;
- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il

rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;

- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

**e) prescrizioni specifiche emissioni convogliate:**

- e.1 il Gestore intende convogliare nel punto di emissione E5 le emissioni atmosferiche connesse all'esercizio dei premiscelatori verticali a coclea del nucleo di cui in premessa;

- e.2 entro un anno dal ricevimento dell'atto autorizzativo, il Gestore dovrà provvedere al convogliamento in atmosfera delle emissioni inquinanti connesse al processo di grassatura di mangime di cui in premessa;

- e.3 per le emissioni atmosferiche derivanti dall'operazioni di cui al punto e.2 sono fissati i seguenti limiti:

Inquinante	Concentrazione (mg/m <sup>3</sup> )	Note
Polveri	10	
S.O.V.	50	esprese come C.O.T.

- e.4 60 giorni prima della comunicazione di cui in d.1, il Gestore dovrà inviare alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD - Sicurezza, Distretto di Terni, il progetto degli interventi di cui al punto e.2 con puntuale descrizione delle relative modalità realizzative ed indicazione dei dati di portata volumetrica e temperatura degli effluenti gassosi, nonché delle caratteristiche dimensionali e dei tempi di operatività (in termini di ore/giorno e giorni/anno) relativi ai risultanti punti di emissione ed inoltre delle caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento eventualmente ivi installato;

- e.5 entro 4 mesi dal ricevimento dell'atto autorizzativo, il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD - Sicurezza, Distretto di Terni, uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione basato sugli Allegato 1 (Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione) e Allegato 2 (Campionamento olfattometrico) delle Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno, emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 9/3018 del 15/02/2012, finalizzato a verificare l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini dello stabilimento sui ricettori presenti nella medesima area;

- e.6 a partire dai risultati della simulazione, previa preventiva approvazione dell'Autorità Competente, il Gestore, entro i successivi 4 mesi, dovrà mettere in opera misure finalizzate a non superare i valori di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base annuale, di:

1) per recettori posti in aree residenziali:

- 1 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;
- 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore;
- 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;

2) per recettori posti in aree non residenziali:

- 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;
- 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore;
- 4 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;

nel caso di aree miste si dovrà far riferimento al valore più restrittivo;

- e.7 ai fini del presente atto si intende per "potenziale ricettore", il ricettore di cui al paragrafo 7, quarto trattino dell'Allegato 1 delle Linee guida per la caratterizzazione

delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno, emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 9/3018 del 15/02/2012;

- e.8 nello studio di cui al paragrafo e.5, il Gestore dovrà dare evidenza della caratterizzazione di tutte le sorgenti odorigene presenti nello stabilimento, comprese quelle non inserite nello scenario emissivo impiegato nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo ai sensi dell'Allegato 1, par. 3.1, "Criteri per l'individuazione delle sorgenti da considerare nello scenario emissivo" delle succitate linee guida;

- e.9 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure nell'arco di 10 giorni al punto di emissione E5 ed, inoltre, al punto di emissione di cui al paragrafo e.2;

- e.10 successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per:

- i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8 ed il punto di emissione di cui ai al paragrafo e.2;
- ed, inoltre, a partire dallo 01/01/2030, per il punto di emissione E9;

- e.11 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

<b>Polveri</b>		<b>EN 13284-1:2017</b>
<b>S.O.V.</b>	<b>esprese come C.O.T.</b>	<b>UNI EN 12619:2013</b>
<b>Ossigeno</b>		<b>UNI EN 14789:2017</b>
<b>Umidità</b>		<b>UNI EN 14790:2017</b>
<b>Pressione</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Temperatura</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Velocità e portata</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>

- e.12 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato mediante:

- adeguata carterizzazione dei trasporti meccanici (i.e. elevatori a tazze, trasportatori a nastro) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;
- utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;

- e.13 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;

- e.14 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;

- e.15 ai sensi dell'Art. 294, comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto connesso al punto di emissione E9 deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile e che preveda, alternativamente, la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni, ovvero dei valori espressi come massa di comburente e combustibile; i dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma Uni En



**298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore con procedure documentate e verificabili da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo;**


**- e.16 entro 30 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo, il Gestore dovrà eventualmente comunicare alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD - Sicurezza, Distretto di Terni, le ragioni ostative rispetto a quanto previsto al precedente paragrafo;**

**3) di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:**

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

L'Istruttore direttivo Tecnico

P.I. Bonaccini Gianluca



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**

**Allegato 1**

**Ragione Sociale 4 FISH Srl**

**Unità Produttiva: TERNI**

**(TR) Via Mercurio n. 13/15**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianti - estrusione, - essiccazione, - raffreddamento mangime	Polveri	10	mg/Nm³	26.000	24	260	Ambiente	25,00	0,90	-	-	Ciclone. Reattore a plasma non termico
		S.O.V.	50	mg/Nm³									
E2	Bilancia pesatura. Impianto macinazione mangime (mulino a martelli, polmone stoccaggio). Insilaggio additivi in polvere (micro-ingredienti)	Polveri	10	mg/Nm³	7.000	24	260	Ambiente	22,00	0,30	-	-	Filtro a maniche
E3	Scarico materie prime fossa ricevimento	Polveri	10	mg/Nm³	24.500	4	220	Ambiente	5,90	0,75	-	-	Filtro a maniche
E4	Insilaggio pneumatico integratori	Polveri	10	mg/Nm³	2.600	4	110	Ambiente	7,10	0,20	-	-	Filtro a maniche
E5	Impianto macinazione "nucleo" (mulino a martelli, polmone stoccaggio). Impianto miscelazione "nucleo". Premiscelatori verticali a coclea "nucleo" (n. 2)	Polveri	10	mg/Nm³	8.000	10	220	Ambiente	29,00	0,40	-	-	Filtro a maniche
E6	Impianti combustione (n. 3)	Ossidi di azoto	350	mg/Nm³	-	-	-	-	-	-	-	-	
E7	Insilaggio pneumatico farine carne	Polveri	10	mg/Nm³	300	4	260	Ambiente	21,00	0,25	-	-	Filtro a cartucce

segue Repertorio n. 296/2020

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E8	Insilaggio pneumatico farine pesce	Polveri	10	mg/Nm³	300	4	260	Ambiente	21,00	0,25	-	-	Filtro a cartucce
E9	Impianto combustione	Monossido di carbonio	100	mg/Nm³	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ossidi di azoto	200	mg/Nm³									

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1	S.O.V. espresse come C.O.T.
E5	Punto di emissione oggetto di modifica.
E6, E9	Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub> O <sub>2</sub> rif. = 3% vol.